



N. 42

Legge per la rivalutazione generale dei redditi (1).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata del 23 Dicembre 1944;

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

E' disposta la rivalutazione generale dei redditi delle categorie II, III, IV e V in base ai cui risultati si applicherà la imposta sul reddito a datare dal 1945.

Art. 2.

La rivalutazione sarà fatta dalla Giunta di stima la quale, relativamente ai redditi di categoria II e III, avrà facoltà di aggregarsi dei periti.

Art. 3.

Per la prima applicazione dell'imposta in base ai risultati della rivalutazione si seguiranno le norme stabilite dall'art. 76 della Legge 16 Marzo 1922 N. 10.

Art. 4.

La riscossione dell'imposta pel 1945 verrà regolata con speciale provvedimento legislativo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 Dicembre 1944 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.